



ALLEGATO A alla Dgr n. 1987 del 28 ottobre 2013

pag. 1/5

INDIRIZZI APPLICATIVI IN MATERIA DI ALLESTIMENTO DI APPOSTAMENTI PER LA CACCIA (Leggi regionali 50/1993, 12/2012, 25/2012 e 23/2013)

La normativa regionale in materia di appostamenti di caccia comprende due ambiti regolamentari ben distinti:

- regolamentazione dell'esercizio dell'attività di caccia;
- regolamentazione della realizzazione delle strutture necessarie per esercitare detta attività.

Se in relazione al primo punto (l'esercizio della caccia) la disciplina regionale è sufficientemente chiara e riprende puntualmente la disciplina statale, alcune problematiche applicative si sono invece concretizzate con riferimento agli aspetti che attengono alla realizzazione delle strutture.

In relazione a tale ultima questione occorre ricordare che la normativa regionale risulta essere il frutto di diversi interventi legislativi che si sono susseguiti nel tempo allo scopo di dare ordine alla materia sia sotto il profilo edilizio che paesaggistico.

In particolare, con le leggi regionali 12/2012 e 25/2012 la Regione del Veneto è inizialmente intervenuta al fine di colmare un vuoto normativo mediante una specifica disciplina con riferimento ai titoli edilizio e paesaggistico necessari per la realizzazione di strutture destinate alla caccia da appostamento.

In tale contesto normativo si è inserita la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 13 giugno 2013 che, intervenendo sulla legge regionale 25/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte di detta norma proprio con riferimento alla materia edilizia e paesaggistica.

Alla luce dell'intervento della Consulta, tenuto conto della delicata situazione venutasi a creare circa la corretta applicazione della normativa regionale vigente, il legislatore regionale è nuovamente e tempestivamente intervenuto al fine di fornire una cornice di riferimento il più possibile esaustiva in ordine alle incombenze autorizzative legate all'allestimento ed alla permanenza delle strutture adibite ad appostamento, sotto il già richiamato duplice profilo edificatorio e paesaggistico.

Detto intervento si è perfezionato con la legge regionale 24 settembre 2013 n. 23 che, all'articolo 3, dispone appunto in ordine alle summenzionate procedure autorizzative.

Ciò posto, occorre considerare che l'oggettiva complessità delle disposizioni regionali e l'intrecciarsi degli oneri amministrativi in capo alle diverse amministrazioni ha reso necessario il presente intervento esplicativo ed applicativo finalizzato a conseguire una puntuale ed uniforme applicazione della normativa regionale ed a rendere maggiormente agevole il percorso amministrativo dei destinatari delle norme.

Il presente provvedimento intende quindi chiarire gli aspetti applicativi della complessiva normativa regionale vigente con particolare riferimento ai titoli abilitativi di carattere edilizio e paesaggistico necessari per la realizzazione di strutture utilizzate quali appostamenti per l'attività di caccia.

INDIRIZZI APPLICATIVI IN MATERIA DI TITOLI EDILIZIO E PAESAGGISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE ADIBITE AD APPOSTAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA

Per quanto riguarda la realizzazione di strutture utilizzate quali appostamenti per la caccia occorre distinguere tra:

- A) strutture precarie/temporanee;
- B) strutture soggette ad apposita disciplina a seconda del tipo di caccia o della tipologia di appostamento;
- C) strutture fisse (permanenti, ovvero non precarie).

A) STRUTTURE PRECARIE/TEMPORANEE

Il riferimento normativo per dette strutture è dato dall'articolo 3 della legge regionale 23/2013, che si pone quale norma di carattere generale che soccorre ogni qualvolta non vi sia una specifica disposizione che regola in maniera puntuale i diversi appostamenti.

Detto articolo di legge fornisce la definizione del concetto di precarietà/temporaneità delle strutture utilizzate come appostamenti. Esso infatti dispone che *"...sono da considerarsi opere precarie.....gli appostamenti per la caccia agevolmente rimovibili, destinati ad assolvere esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo e ad essere rimossi al cessare della necessità"*.

Per tali opere la norma prevede che venga presentata una DIA e che, ove le stesse ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, siano assoggettate a procedimento semplificato per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'allegato 1, punto 39, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139. Qualora tali strutture precarie vengano rimosse entro 90 giorni, è sufficiente, dal punto di vista del titolo abilitativo edilizio, la semplice comunicazione al Comune territorialmente competente (si veda il comma 2 dell'articolo 3), mentre permane l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata se si ricade in area a vincolo paesaggistico.

In merito, occorre chiarire il significato delle condizioni poste dalla norma:

1. per opera di agevole rimovibilità, si intende ogni opera le cui caratteristiche strutturali siano prive di elementi che in qualsiasi modo possano risultare di ostacolo ad una agevole e rapida rimozione; di conseguenza, affinché possa essere ritenuta di agevole rimovibilità, la struttura in questione deve rispondere a tutti i seguenti requisiti:
 - a) non comportare modificazioni irreversibili allo stato dei luoghi, nel senso che non deve alterare in modo permanente il terreno su cui viene installata; il suo allestimento non presuppone cioè alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti vegetazionali, alterazioni al sistema drenante superficiale;
 - b) essere appoggiata sul terreno o, eventualmente, ancorata ad esso senza opere di fondazione, basamenti e/o opere in muratura, in modo da poter essere facilmente rimossa, senza modificare l'andamento naturale del terreno per realizzare pavimentazioni;
 - c) essere realizzata prevalentemente in legno o altro materiale naturale e comunque essere rivestita completamente di legno o altro materiale naturale; l'eventuale impermeabilizzazione della copertura deve essere posizionata sotto il tetto, realizzato quest'ultimo in legno o altro materiale naturale;
 - d) essere priva di qualunque allacciamento tecnologico per servizi di luce, acqua, riscaldamento e scarico di acque;
 - e) essere priva di qualsiasi tipo di recinzione;
2. per quanto concerne la condizione relativa all'assolvimento di "esigenze specifiche contingenti e limitate nel tempo", essa si intende rispettata in presenza di strutture che vengono allestite non prima del 1° settembre, data di inizio della stagione venatoria, e che vengono completamente rimosse entro la fine della stagione venatoria stessa e comunque non oltre la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di allestimento.

Si riassume nella seguente tabella riepilogativa il contenuto dell'articolo 3 della L.R. 23/2013 con riferimento ai titoli edilizio e paesaggistico necessari in presenza delle condizioni sopra riportate:

TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO	TITOLO EDILIZIO	TITOLO PAESAGGISTICO
Struttura per appostamento precaria/temporanea ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 23/2013	Struttura rimossa entro 90 giorni dall'allestimento: comunicazione al Comune; Struttura rimossa oltre i 90 giorni dall'allestimento: DIA	Autorizzazione paesaggistica: procedimento semplificato ai sensi dell'allegato 1, punto 39, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139

Qualora non ricorrano le suddette condizioni di cui ai punti 1 e 2, non sarà applicabile l'articolo 3, commi 1 e 2 della legge regionale 23/2013.

B) STRUTTURE SOGGETTE AD APPOSITA DISCIPLINA A SECONDA DEL TIPO DI CACCIA O DELLA TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO

L'articolo 3 della LR 23/2013 è norma di carattere generale che risulta cedevole rispetto a disposizioni regionali speciali dettate per la realizzazione di:

- appostamenti per la caccia agli ungulati;
- appostamenti per la caccia ai colombacci;
- appostamenti in territorio a caccia programmata lagunare vallivo;
- appostamenti rimossi al termine della giornata venatoria (appostamenti giornalieri).

Il predetto articolo 3 fa espressamente salve, al comma 1, le disposizioni regionali contenute nell'articolo 20 bis della L.R. 50/1993 che si riferiscono alla realizzazione di strutture per appostamenti per ungulati (comma 3) e per colombacci (comma 3bis). Mentre, per quanto riguarda gli appostamenti in territorio a caccia programmata vallivo lagunare e quelli rimossi al termine della giornata venatoria (appostamenti giornalieri), la speciale disciplina è contenuta rispettivamente nell'articolo 25 e nell'articolo 9, comma 2, lettera h), della citata L.R. 50/1993.

Pertanto, per le motivazioni addotte in precedenza, deve concludersi che le disposizioni in materia di appostamenti per la caccia agli ungulati e di appostamenti per la caccia ai colombacci e le disposizioni speciali in materia di appostamenti in territorio a caccia programmata lagunare vallivo e di appostamenti giornalieri, devono ritenersi sottratte dall'ambito applicativo di carattere generale di cui al più volte richiamato articolo 3.

B1) Strutture per la caccia da appostamento agli ungulati e ai colombacci

Come già detto la norma di riferimento è l'articolo 20 bis della L.R. 50/1993 che detta le disposizioni in ordine ai titoli autorizzativi di carattere edilizio e paesaggistico, con riferimento alle strutture deputate alla caccia da appostamento agli ungulati (comma 3) e alla caccia da appostamento ai colombacci (comma 3bis), ove tali strutture siano realizzate sulla base delle condizioni poste dai citati commi 3 e 3 bis.

Si riassume nelle seguenti tabelle riepilogative il contenuto della disciplina in questione in merito ai titoli autorizzativi necessari:

TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO	TITOLO EDILIZIO	TITOLO PAESAGGISTICO
Struttura per la caccia da appostamento agli ungulati, purché in presenza dei requisiti di cui all'articolo 20 bis, comma 3, della L.R. 50/1993	Comunicazione al Comune	Non occorre l'autorizzazione paesaggistica
I requisiti dettati dall'articolo 20 bis, comma 3, della L.R. 50/1993 prevedono che dette strutture siano realizzate interamente in legno, abbiano il piano di calpestio, ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l'altezza massima all'eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.		

TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO	TITOLO EDILIZIO	TITOLO PAESAGGISTICO
Struttura per la caccia da appostamento ai colombacci	Comunicazione al Comune purché in presenza dei requisiti di cui all'articolo 20 bis, comma 3bis, della L.R. 50/1993, che prevedono che le strutture siano correttamente mimetizzate e siano realizzate, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore al limite frondoso degli alberi e che siano prive di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e che comunque non siano provviste di attrezzature permanenti per il riscaldamento.	Autorizzazione paesaggistica: 1) procedimento semplificato ai sensi dell'allegato 1, punto 39, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 qualora la struttura abbia i requisiti di precarietà e temporaneità di cui ai punti 1 e 2 della lettera A) del presente allegato (Strutture precarie/temporanee); 2) procedura ordinaria qualora la struttura abbia carattere fisso; in tale caso si richiama quanto previsto alla lettera C) del presente allegato.

Anche in questo caso, in assenza dei requisiti richiesti non potranno trovare applicazione le disposizioni sopra riportate di cui all'articolo 20bis, commi 3 e 3 bis, della L.R. 50/1993. In tale ipotesi, i titoli edilizio e paesaggistico dovranno essere richiesti sulla base della norma generale in relazione alla tipologia di intervento da realizzare.

B2) appostamenti di caccia in territorio a gestione programmata vallivo lagunare

Tali appostamenti sono disciplinati dall'art. 25, comma 2 della L.R. 50/1993 che prevede per il loro allestimento un regime di esenzione dal titolo abilitativo edilizio e dall'autorizzazione paesaggistica; essi sono assoggettati a mera comunicazione al Comune. Si tratta di particolari appostamenti le cui tipologie costruttive, declinate puntualmente nell'ambito del Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale, rispondono

strettamente alle tradizioni della caccia in ambiente lagunare e vallivo e per i quali è esclusa, ai sensi dello stesso articolo 25 della L.R. 50/1993, la titolarità individuale.

TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO	TITOLO EDILIZIO	TITOLO PAESAGGISTICO
Struttura per appostamento di caccia in territorio a gestione programmata vallivo lagunare	Comunicazione al Comune competente	Nessuna autorizzazione

B3) strutture per caccia da appostamento integralmente rimosse al termine della giornata venatoria (appostamenti giornalieri)

Si tratta di strutture per caccia da appostamento che vengono totalmente rimosse alla fine della giornata di caccia, contemplate alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 50/1993. In tale ipotesi non è richiesto alcun tipo di autorizzazione né di comunicazione al Comune territorialmente competente.

E' condizione per l'applicazione di detta disciplina speciale che, a fine giornata, le strutture siano completamente smontate e che vi sia la rimozione di tutte le parti e di tutte le componenti delle stesse.

TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO	TITOLO EDILIZIO	TITOLO PAESAGGISTICO
Struttura per appostamento rimossa giornalmente	Nessuna autorizzazione né comunicazione	Nessuna autorizzazione

C) STRUTTURE FISSE

Le strutture per la caccia da appostamento che non rientrano nelle condizioni di cui alle precedenti lettere A) e B) si configurano quali interventi soggetti alle disposizioni vigenti in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, i cui titoli sono differenziati a seconda del tipo di intervento da realizzare. Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, le stesse strutture, qualora ricadenti in aree tutelate dal citato decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, soggiacciono alle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo in ordine all'autorizzazione paesaggistica.

D) REALIZZAZIONE DI APPOSTAMENTI CHE NON COSTITUISCONO OPERA EDILIZIA

Non costituiscono struttura/opera edilizia e pertanto non sono assoggettati alla disciplina vigente in materia edilizia e paesaggistica, quegli appostamenti approntati esclusivamente mediante l'assemblaggio di elementi vegetali naturali (rami, frasche, canne), senza l'impiego di alcun materiale costruttivo (metallo, mattone, ecc.) appoggiati e non ancorati al terreno e privi di qualsiasi basamento.